



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

DELIBERA N. 03/38/11°

OGGETTO: Certezza delle norme applicative in relazione all'abbattimento dell'orario settimanale d'obbligo in caso di legittima assenza dal servizio.

I L C O C E R

PREMESSO

che l'orario di lavoro misura l'estensione della prestazione lavorativa nell'unità di tempo X (in genere il riferimento è la settimana), provvede alla sua ripartizione nei singoli giorni e fissa l'inizio ed il termine della prestazione in ciascuna giornata o frazione;

CONSIDERATO

che, essendo il comparto sicurezza e difesa escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive europee in materia di orario di lavoro), la disciplina relativa all'orario di lavoro nella Guardia di Finanza trae fondamento giuridico dalle seguenti disposizioni primarie, pattizie ed attuative:

- art. 36 della Costituzione;
- legge nr. 121/1981 (in particolare gli artt. 63 e 43);
- particolari normative primarie di settore (maternità, assistenza a portatori di handicap, diritto allo studio, ecc.);
- contratti di lavoro di comparto (in particolare il DPR 395/1995 artt. 45 e 47);
- artt. 43 e 44 del D.M. 30.11.1991 Nuovo Regolamento di servizio Interno della Guardia di Finanza;
- Circolare n. 282757 del 29.07.1997;
- Circolare n. 287375 del 14.09.1999;
- Circolare n. 288000 del 28.09.2001 dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria;
- Circolare n. 282581 del 12.08.2002;
- Circolare n. 307000 del 28.09.2005 Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria;
- Circolare n. 307900 del 28.09.2005 Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
- Circolare n. 345000 del 28.10.2005 Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;

- Circolare n. 43800 del 08.05.2006 Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali;
- Circolare n. 120000 del 10.07.2006 I Reparto;
- Circolare n. 330811 del 10.10.2007 Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio;
- Circolare n. 311707 del 22.09.2009 Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio;
- Circolare n. 358658 del 26.22.2010 Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio.

LE T T O

l'art. 45 del DPR 395/1995 (così come modificato dall'art. 54 del DPR 254/1990 e dall'art. 54 del DPR 164/2002) nel quale, tra l'altro, si stabilisce che:

- **l'orario di servizio normale ("orario di servizio d'obbligo") è fissato in 36 ore settimanali;**
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi;
- ove l'amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.
- ove l'amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
- ove l'amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

LE T T O

il comma 5 dell'art. 47 del DPR 395/1995 che, tra l'altro, stabilisce:

- in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di servizio;

TENUTO CONTO

che per misurare oggettivamente il "peso" in ore di una legittima assenza dal lavoro, al fine di evitare abusi da parte dei datori di lavoro o del personale dipendente, nel diritto del lavoro viene adottato il meccanismo della c.d. "media oraria giornaliera" il quale permette di rendere tra loro compatibili principi ed istituti misurati in unità tra loro diverse quali: l'orario settimanale d'obbligo (misurato in ore/settimana), le ferie (misurate in giorni/anno solare) e l'orario giornaliero pianificato (misurato in ore/giorno);

PRESO ATTO

che la **media oraria giornaliera è data dal rapporto tra l'orario settimanale d'obbligo (attualmente 36 ore) ed i giorni lavorativi della settimana;**

CONSIDERATO

che con riferimento al meccanismo della media oraria giornaliera le circolari attuative della Guardia di Finanza ad oggi vigenti risultano polverizzate, confuse e contraddittorie, in quanto:

- o non ne tengono minimamente conto per tutte le tipologie di assenza, come la circolare n. 288000 del 2001 Cap. III paragrafo 1 pag. 18):

“in caso di legittima assenza dal servizio (licenze, malattie, permessi, etc.), la riduzione dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali) di tante ore quante sono quelle pianificate per il giorno o i giorni di assenza.”;

tale previsione risulta più volte richiamata dalle risposte fornite dai competenti uffici del Comando Generale a specifiche interrogazioni formulate sulla rubrica della rivista “Il finanziere” dedicata ai quesiti;

- o ne tengono conto e ne identificano precisamente la consistenza in 6 ore ma limitatamente ad alcune tipologie di assenza come: la circolare 142203 del 18.04.1998 (in caso di assenza per festività infrasettimanali) o la circolare 120000 del 10.07.2006 pag. 36 (in caso di assenza per “diritto allo studio”);
- o ne tengono conto con la generica indicazione di “media oraria giornaliera” senza quantificarne la consistenza e limitatamente al caso di assenza per recupero del festivo non goduto, come le circolari n. 38891 del 04.02.2002 quesito 4, n. 282581 del 12.08.2002 paragrafo 2 lettera “c.” e n. 120000 del 10.07.2006 pag. 34, facendo, peraltro, esplicito e generalistico richiamo anche ad *“altre legittime assenze dal servizio”*, come se tutto il meccanismo della media oraria giornaliera fosse già previsto appunto per tutte le altre tipologie di assenza;

CONSTATATO

che tale polverizzata, confusa e contraddittoria normativa applicativa, connotata, in particolare, **dall'assenza di precise ed inequivocabili disposizioni in ordine all'abbattimento dell'orario settimanale d'obbligo in caso di assenze per licenza ordinaria**, sta provocando sul territorio una diversa applicazione del meccanismo della media oraria giornaliera, con particolare riferimento ai reparti che articolano l'orario di servizio su 5 giorni lavorativi, infatti:

- taluni reparti scalano dall'orario settimanale d'obbligo 6 ore per le assenze tipicamente disciplinate da circolari (diritto allo studio, recupero festivo non goduto, festività infrasettimanali, ecc.) ed il pianificato giornaliero, a prescindere dalla media oraria giornaliera, in caso di

licenza ordinaria o riposo *in legis*, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 288000 del 2001;

- altri reparti scalano 6 ore per le assenze tipicamente disciplinate dalle circolari (diritto allo studio, recupero festivo non goduto e festività infrasettimali) e 7 ore e 12 minuti per le assenze dovute a licenza ordinaria, considerando il sabato come giornata non lavorativa ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del DPR 395/1995 e bypassando quanto stabilito dalla circolare n. 288000 del 2001 Cap. III paragrafo 1 pag. 18, attraverso la ripianificazione "coatta" dell'orario settimanale (consentita dalle circolari n. 307000 del 2005 punto 2 lettera "f" e n. 345000 del 2005 paragrafo 2) in 7 ore e 12 minuti per i giorni di fruizione della licenza ordinaria;

TENUTO CONTO che l'attuale quadro normativo/attuativo non impone più pianificazioni dell'orario settimanale rigide e non derogabili, ma al contrario attribuisce ai responsabili del servizio un'ampia facoltà di rimodulare la pianificazione in ragione delle esigenze di servizio, dell'economicità e delle eventuali esigenze del personale, permettendo la pianificazione di orari giornalieri diversi tra loro e spesso non coincidenti con la consistenza della media oraria giornaliera;

RITENUTO necessario ed opportuno che a tutto il personale venga assicurata parità di trattamento economico e di recupero psico-fisico,

D E L I B E R A

di chiedere al Comandante Generale:

1. l'emanazione di norme chiare, puntuali, precise e coerenti in ordine all'articolazione dell'orario di servizio e più in particolare all'abbattimento dell'orario settimanale d'obbligo in caso di legittima assenza dal servizio, disciplinando tutte le varie tipologie di assenza per tutte le tipologie di pianificazione (su 5 o 6 giorni lavorativi);
2. valutare l'opportunità di adottare un Testo Unico in materia di articolazione dell'orario di servizio e relativo trattamento economico, tenuto conto che la materia impatta in maniera rilevante e sostanziale sul trattamento economico accessorio e sul recupero psico-fisico del personale e sulla gestione di importanti capitoli di spesa, quali il trattamento vitto e lo straordinario.

La presente delibera approvata all'unanimità (9 votanti) in data 15 maggio 2013, viene inviata a stralcio del verbale:

IL SEGRETARIO
(App.sc. Ippazio De Matteis)



IL PRESIDENTE DEL COCER
(Gen. B. Bruno Bartoloni)

